

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI ORTI URBANI

ARTICOLO 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce criteri e modalità di assegnazione, gestione e coltivazione come “orti urbani” di appezzamenti di terreno di proprietà comunale o di cui il Comune di Rimini abbia titolo per poterne liberamente disporre, in accordo con le proprietà, al fine del loro uso da parte dei cittadini.

E' esclusa dal presente regolamento la gestione di terreni facenti parte dei parchi cittadini.

ARTICOLO 2

FINALITA'

Con l'assegnazione degli “orti urbani” l'Amministrazione Comunale intende promuovere, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità dello Statuto Comunale, l'esercizio di attività che favoriscano la socializzazione, la partecipazione alla vita collettiva, le potenzialità di iniziativa e autorganizzazione dei cittadini, favorendo l'autonomia e il benessere psico-fisico, in particolare delle persone anziane, nonché la conoscenza e trasmissione delle tecniche di coltivazione biologica degli ortaggi e dei fiori.

ARTICOLO 3

ASSEGNAZIONI

Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti sociali sono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale in appezzamenti di norma non superiori ai 50 mq e sono assegnati in gestione a coloro che ne fanno richiesta, sulla base di apposite graduatorie, secondo le seguenti percentuali:

- 70% degli orti disponibili alle persone di età pari o superiore ai 65 anni, residenti nel Comune di Rimini da almeno 2 anni;
- 30% degli orti disponibili per progetti scolastici, di socializzazione o di sostegno a favore di persone che si trovino in stato di disagio sociale o economico, individuati dalla Direzione Servizi Educativi e di protezione sociale. Eventuali orti non assegnati per mancanza di progetti saranno destinati ad altri cittadini residenti nel Comune da almeno due anni che ne facciano richiesta, indipendentemente dal requisito dell'età.

Gli orti che rientrano in disponibilità dell'Amministrazione Comunale per rinuncia o per impossibilità sopraggiunta alla coltivazione, saranno riassegnati in base alla graduatoria vigente.

ARTICOLO 4

REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI

I richiedenti, i loro coniugi o conviventi e i loro figli non devono essere proprietari e non devono avere disponibilità, a qualunque titolo (locazione, comodato, assegnazione in concessione di orti ecc.) di terreni coltivabili ubicati nella Provincia di Rimini.

I richiedenti dovranno essere idonei fisicamente allo svolgimento delle attività connesse alla coltivazione dell'orto; prima della firma del contratto dovranno produrre un certificato medico attestante tale idoneità.

ARTICOLO 5
CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLE PERSONE FISICHE

La graduatoria per l'assegnazione degli orti verrà formata in base ai criteri che seguono.

1) Per le persone di età pari o superiore a 65 anni si terrà conto:

- del maggior numero di anni di residenza nel comune di Rimini (non potranno presentare domanda coloro che siano residenti da meno di due anni, alla data di scadenza del bando);
- del minor numero di componenti il nucleo familiare (come risultante dall'anagrafe della popolazione residente);
- del minor ISEE;
- della eventuale condizione lavorativa del richiedente.

2) Per le persone di età inferiore a 65 anni si terrà conto:

- del numero di anni di residenza nel comune di Rimini (non potranno presentare domanda coloro che siano residenti da meno di due anni, alla data di scadenza del bando);
- del maggior numero di componenti il nucleo familiare (come risultante dall'anagrafe della popolazione residente);
- del minor ISEE
- della eventuale condizione lavorativa del richiedente.

I criteri sopra indicati saranno valutati in base alla seguente tabella:

Persone di età pari o superiore a 65 anni: PUNTI ATTRIBUITI AI SINGOLI PARAMETRI					
anni di residenza nel comune	Fino ad un massimo di 5 punti in caso di residenza pari o superiore ad anni 20. Il punteggio verrà ridotto proporzionalmente in base agli anni di residenza effettivi (punteggio max/20 * anni di residenza effettiva= punteggio attribuito)				
numero componenti il nucleo familiare	un solo componente: punti 5	due componenti: punti 4	da tre a quattro componenti: punti 3	oltre 4 componenti: 1 punto	
valore isee	Inferiore a 7.500,00 € : Punti 5	superiore a 7.500,00 € e inferiore a 15.000,00 € : punti 4	superiore a 15.000,00 € e inferiore a 25.000,00 € : punti 3	superiore a 25.000,00 o non comunicato: punti 0	
condizione lavorativa	lavoratore dipendente a tempo indeterminato o pensionato: punti 1	lavoratore dipendente a tempo determinato, libero professionista o lavoratore autonomo: punti 2	lavoratore in mobilità, cassa integrazione, contratti di solidarietà ecc.: punti 3	in stato di disoccupazione da meno di 12 mesi, studenti punti 4	in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, non occupati, senza reddito Punti 5

Persone di età inferiore a 65 anni: PUNTI ATTRIBUITI AI SINGOLI PARAMETRI					
anni di residenza nel comune	Fino ad un massimo di 5 punti in caso di residenza pari o superiore ad anni 20. Il punteggio verrà ridotto proporzionalmente in base agli anni di residenza effettivi (punteggio max/20 * anni di residenza effettiva= punteggio attribuito)				
numero componenti il nucleo familiare	un solo componente: punti 1	due o tre componenti: punti 2	da quattro a cinque componenti: punti 3	cinque – sei componenti: punti 4	oltre sei componenti: punti 5
valore isee	Inferiore a 7.500,00 € : Punti 5	superiore a 7.500,00 € e inferiore a 15.000,00 € : punti 4	superiore a 15.000,00 € e inferiore a 25.000,00 € : punti 3	superiore a 25.000,00 o non comunicato: punti 0	
condizione lavorativa	lavoratore dipendente a tempo indeterminato o pensionato: punti 1	lavoratore dipendente a tempo determinato, libero professionista o lavoratore autonomo: punti 2	lavoratore in mobilità, cassa integrazione, contratti di solidarietà ecc.: punti 3	in stato di disoccupazione da meno di 12 mesi, studenti punti 4	in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, non occupati, senza reddito Punti 5

In entrambi i casi i cittadini residenti nel territorio delle circoscrizioni nella quale è situato l'orto avranno diritto di precedenza all'assegnazione.

In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio.

ARTICOLO 6

MODALITA' E DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

Gli orti verranno assegnati sulla base di una graduatoria, formata a seguito di apposito bando pubblico, tenendo conto dei criteri indicati al precedente articolo 5.

La durata dell'assegnazione sarà di 5 anni in ragione dell'impegno per renderli produttivi;

Le date di decorrenza e di scadenza dell'assegnazione saranno indicate nel bando pubblico.

In caso di nuovi appezzamenti di terreno, il bando pubblico e la graduatoria per l'assegnazione verranno effettuati preventivamente alla effettiva destinazione dell'area ad orto, al fine di verificare l'interesse da parte dei cittadini.

A ciascun nucleo familiare non potrà essere assegnato più di un appezzamento di terreno. Ai soli fini del presente comma, per nucleo familiare si intende quello anagrafico e i figli, anche non conviventi, se residenti nel Comune.

L'effettuazione del bando pubblico e la formazione della graduatoria sono di competenza del Responsabile comunale del servizio, che potrà farsi assistere, qualora ritenuto necessario, da una commissione appositamente nominata.

Tutte le assegnazioni, ivi incluse quelle effettuate nel periodo di validità delle graduatorie, scadranno in ogni caso alla data di scadenza indicata nel bando pubblico.

ARTICOLO 7

CRITERI E DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE IN BASE A SPECIFICI PROGETTI

Il 30% degli orti destinati a progetti scolastici, di socializzazione o di sostegno a favore di persone che si trovino in stato di disagio sociale o economico verranno assegnati, su segnalazione della Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale, sulla base di specifici progetti che indichino le finalità che si intendono perseguire.

Prima dell'emanazione dei bandi per l'assegnazione degli orti a privati, dovrà essere effettuata una ricognizione, presso la Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale, circa l'esistenza di progetti di cui al presente articolo.

La valutazione dei progetti è di competenza della Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale con l'assistenza, se ritenuta necessaria, di una commissione appositamente nominata.

La valutazione dei progetti e la formazione dell'eventuale graduatoria terrà conto del numero di soggetti che beneficeranno dell'assegnazione, del tipo di disagio che si intende prevenire, dell'età di coloro che saranno coinvolti nel progetto.

Gli orti non assegnati in base a progetti verranno concessi ai cittadini secondo quanto previsto al precedente articolo 3.

ARTICOLO 8

CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE

I contratti di assegnazione avranno la caratteristica della concessione in uso gratuito, a titolo precario e a tempo determinato e saranno stipulati a cura del Responsabile comunale del Servizio, al quale compete anche l'effettuazione di tutti gli atti conseguenti (es. richiami, decadenze ecc.).

ARTICOLO 9

COMITATO DI GESTIONE

Presso ciascuna area destinata ad orti successivamente all'espletamento del bando pubblico e all'assegnazione degli orti, dovrà essere nominato un Comitato di Gestione composto da 5 membri di cui uno nominato dal Responsabile del servizio in rappresentanza del Comune ed i rimanenti nominati dall'assemblea degli assegnatari dei terreni.

Il Comitato di Gestione al suo interno nomina un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Comitato di Gestione dura in carica sino alla scadenza delle assegnazioni e svolge le seguenti funzioni:

- controlla il regolare svolgimento delle attività nella conduzione degli orti, il rispetto del presente Regolamento e cura la comunicazione scritta delle infrazioni eventualmente riscontrate agli assegnatari e al Responsabile Comunale del servizio;
- attua le deliberazioni e il programma approvato dall'assemblea degli assegnatari;
- stipula, qualora richiesto, la copertura assicurativa per gli assegnatari;
- propone le decadenze;
- gestisce i rapporti tra gli assegnatari e detta prescrizioni per la coltivazione degli orti, per l'uso dei terreni e per le attività di manutenzione e pulizia dell'intera area di pertinenza, ivi inclusa la suddivisione dei compiti tra gli assegnatari, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento;

- determina e comunica al Responsabile comunale del servizio e agli assegnatari l'entità delle quote da versare a titolo di rimborso delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, le modalità e le scadenze dei pagamenti;
- segnala agli uffici competenti e agli assegnatari gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria necessari;
- propone all'Assemblea degli assegnatari, per l'approvazione, l'effettuazione delle spese per interventi di natura straordinaria;

Le decisioni del Comitato di Gestione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni devono essere verbalizzate e rese note a tutti gli assegnatari e al Responsabile comunale del servizio nelle formule ritenute più idonee, ivi inclusa l'affissione presso la sede della circoscrizione e e nelle bacheche eventualmente presenti nell'area comune degli orti.

ARTICOLO 10

DOVERI DEGLI ASSEGNATARI

Le produzioni degli orti non devono essere oggetto di commercio. In nessun caso l'assegnazione potrà essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Le produzioni eccedenti il fabbisogno familiare devono essere conferite al Comitato di Gestione che provvederà sul merito.

L'orto non è cedibile e non può essere dato in affitto ad alcuno.

Auto, moto, motorini, biciclette devono essere parcheggiati negli spazi appositamente previsti.

L'accesso all'orto per il prelievo dei prodotti è consentito solo agli assegnatari, ai loro familiari e a coloro che siano incaricati della coltivazione ai sensi dell'articolo 11.

La possibilità di accesso dei cani è deliberato dal Comitato di Gestione, a maggioranza semplice.

Gli assegnatari dovranno attenersi alle prescrizioni impartite per la lotta alla zanzara tigre.

Gli assegnatari dovranno rispettare gli orari di accesso eventualmente stabiliti dal Comitato di Gestione.

Qualunque spesa riguardante la gestione collettiva degli orti e, in particolare, le spese correnti di gestione, deve essere divisa in maniera paritaria fra tutti gli assegnatari degli orti coltivati al momento dell'effettuazione della spesa medesima.

E' fatto obbligo agli assegnatari di contribuire alle spese di gestione e di manutenzione e al rispetto delle scadenze di pagamento stabilite dal Comitato di Gestione.

Le prescrizioni impartite dal Comitato di Gestione sono vincolanti per gli assegnatari, che sono pertanto obbligati a rispettarle.

ARTICOLO 11

DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DEGLI ORTI

Gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno.

Possono contribuire alla conduzione dell'apezzamento anche i membri del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente con l'assegnatario.

Chiunque non possa, temporaneamente, per qualsiasi motivo, provvedere alla coltivazione dell'orto assegnato, può incaricare altra persona di sua scelta, che dovrà provvedervi gratuitamente.

Il nominativo della persona incaricata della coltivazione e la durata dell'incarico dovranno essere comunicati al Presidente del Comitato di Gestione. Qualora la durata dell'incarico sia superiore a 60 giorni consecutivi, l'assegnatario dovrà dimostrare che trattasi di situazione temporanea e che, entro congruo periodo di tempo, sarà in grado di provvedere direttamente alla coltivazione. Qualora ciò non si verifichi verrà attivata la procedura per la decadenza ai sensi dell'articolo 14.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare **diserbanti chimici e sostanze inquinanti o dannose** per la salute pubblica, per i terreni e per le eventuali falde.

Il terreno, attrezzato esclusivamente ad orto, deve essere adibito a colture eco-compatibili e la conduzione degli appezzamenti deve intendersi senza interventi invasivi e senza allevamento di animali.

L'utilizzo di antiparassitari dovrà essere concordato tra gli assegnatari e comunque non potrà essere di tipo diverso da quelli del gruppo 3 e 4 dell'elenco ufficiale.

Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere entro i limiti dell'area assegnata. Il terreno può essere coltivato ad orto, a fiori e/o piccoli alberi da frutto. Non è consentita la piantumazione di alberi ad alto fusto anche se da frutto, della vite e di arbusti vari.

Eventuali eccedenze di prodotti dell'orto non utilizzati dagli assegnatari potranno essere devoluti a mense per i poveri o a persone non autosufficienti, in accordo con la Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale.

In caso di nuova assegnazione degli orti, in accordo con il subentrante, il precedente assegnatario, o i suoi familiari o eredi, potranno procedere alla raccolta di quanto da lui seminato; nel mettere a dimora i prodotti è fatto tuttavia obbligo di verificare che il periodo di maturazione non superi, ove possibile, la data di scadenza della concessione.

ARTICOLO 12

UTILIZZO DELLE AREE

E' fatto divieto assoluto di ampliare o modificare l'area e di coltivare appezzamenti diversi da quelli assegnati e costruire sull'orto qualsiasi struttura fissa o mobile che sia, eccezion fatta per quanto specificato nei successivi paragrafi.

E' fatto divieto di costruire strutture di protezione rivestite con pellicole di polietilene, nylon e materiale simile che deturpino l'estetica dell'ambiente, ferma restando la possibilità di coprire le colture – esclusivamente nel periodo autunno/inverno - con strutture facilmente rimovibili, non ancorate stabilmente al terreno e di altezza non superiore a 80 cm dal suolo. Tale operazione va eseguita rispettando le norme di decenza estetica.

E' vietato installare negli orti staccionate, costruire serre, capanne e similari; la recinzione di ogni singolo lotto è a carattere individuale, se non già presenti quelle installate dall'Amministrazione, e dovrà essere costruita con canniccio di altezza massima di mt. 0,80 fissato adeguatamente al terreno con frequenti montanti in legno imputrescibile sempre di altezza massima di mt. 0,80 ed obbligatoriamente mantenuto con periodicità adeguata.

Gli assegnatari sono comunque tenuti a conformarsi alle indicazioni del Comitato di Gestione in merito alle strutture di copertura delle coltivazioni e di delimitazione degli orti.

Ogni infrastruttura necessaria alla coltivazione (pali, tiranti ecc.) non può in nessun caso essere superiore a 150 cm di altezza. Tale limite di altezza si applica anche ad ogni genere di coltivazione messa a dimora.

E' vietato abbandonare sull'orto attrezzi da lavoro, carriole e qualsiasi altro utensile; tali oggetti dovranno essere obbligatoriamente riposti nel magazzino appositamente previsto. E' consentita la collocazione sull'area ortiva di un recipiente per l'acqua, di capacità non superiore a 20 litri, possibilmente uniformando il tipo, il contenitore il colore.

E' fatto assoluto divieto di abbandonare i rifiuti all'interno e all'esterno delle aree; gli assegnatari dovranno smaltire i rifiuti utilizzando i contenitori per la raccolta differenziata e per il compostaggio dei rifiuti di risulta.

L'uso dell'acqua è consentito solo per l'annaffiatura e per la pulizia delle aree ortive e di servizio.

E' fatto obbligo di utilizzare l'acqua con accortezza, provvedendo alla chiusura dei rubinetti dopo ogni uso. E' altresì vietato installare forme di irrigazione a ciclo continuo o che possano limitare l'utilizzo dell'acqua agli altri assegnatari.

E' vietato bruciare erbe, sfalci e accendere fuochi in generale.

ARTICOLO 13

GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI COMUNI

Ogni assegnatario deve provvedere alla pulizia dell'area di passaggio prospiciente il proprio orto fino ad incontrarsi con l'area di pertinenza del più prossimo assegnatario.

E' fatto obbligo, periodicamente e/o in caso di sporcizia visibile, di pulire con panni morbidi i pannelli fotovoltaici dei singoli orti.

Gli assegnatari sono obbligati ad accudire e mantenere in buono stato l'area perimetrale che delimita gli orti, l'area comunale di servizio e sosta dei mezzi, il percorso di collegamento dall'accesso su strada sino ai singoli appezzamenti, il cancello di accesso e ogni altra struttura (serbatoi per l'acqua, deposito attrezzi, impianti, bagni ecc.) posta a servizio degli appezzamenti di terreno.

Rientrano nelle incombenze degli assegnatari la pulizia delle aree, la cura delle piante e cespugli messi a dimora dall'Amministrazione e l'effettuazione di interventi di ordinaria manutenzione e di ripristino della funzionalità delle cose utilizzate; non sono consentiti interventi sugli impianti elettrici (per il funzionamento della pompa e colonnina delle utenze elettriche) se non previa specifica autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui si rendano necessari interventi di straordinaria manutenzione il Presidente del Comitato di Gestione dovrà inviare la segnalazione al Responsabile comunale del servizio che provvederà ad attivare le procedure ritenute necessarie.

ARTICOLO 14

DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata nelle seguenti ipotesi:

- In caso di necessità o diversa valutazione dell'interesse pubblico;
- nel caso in cui l'orto sia in stato di abbandono per mancata coltivazione anche per una sola stagione;
- per sopravvenuta ed accertata impossibilità dell'assegnatario a proseguire nella coltivazione dell'orto;
- per il mancato pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, stabilite dal Comitato di Gestione;
- per ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti art. 10 – 11 – 12 - 13;
- per il commercio dei prodotti dell'orto, per l'utilizzo di manodopera retribuita o comunque per l'utilizzo dell'orto a scopi di lucro;
- nel caso in cui l'orto venga coltivato, per un periodo di tempo superiore a 60 giorni consecutivi, da persona diversa dall'assegnatario come previsto al precedente art. 11;
- per ripetuta violazione delle norme del presente regolamento.

La decadenza potrà essere attivata d'ufficio o su proposta del Presidente del Comitato di Gestione e verrà dichiarata dal Responsabile comunale del servizio, previo esperimento di apposita istruttoria e nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità civile e penale su eventuali danni o incidenti a persone e cose.

E' fatto obbligo degli assegnatari di stipulare un'assicurazione individuale o collettiva a copertura dell'attività svolta.

La polizza potrà essere stipulata dal Presidente del Comitato di Gestione se richiesto dalla maggioranza degli assegnatari; la scelta della compagnia assicuratrice è rimessa all'assemblea che deciderà a maggioranza.

ARTICOLO 16

NORME FINALI E TRANSITORIE

Il Comune di Rimini, in caso di necessità o di diversa valutazione dell'interesse pubblico potrà tornare a disporre degli appezzamenti già assegnati, dandone comunicazione almeno tre mesi prima al Presidente del Comitato di Gestione, che dovrà darne opportuna informazione a tutti gli assegnatari.

Gli assegnatari non avranno diritto ad alcun compenso o rimborso a qualsiasi titolo, né all'assegnazione di altre aree per lo stesso fine, a meno che nell'atto di decadenza il Comune non disponga diversamente o l'assegnatario non partecipi a nuova graduatoria.

Limitatamente ai primi bandi emanati successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, gli assegnatari di orti già esistenti alla data del 31/10/2013 avranno diritto di prelazione nella nuova assegnazione limitatamente alla zona territoriale di precedente assegnazione, fermo restando l'obbligo di partecipare al bando.

Limitatamente al primo bando emanato successivamente all'approvazione del presente regolamento, la verifica della sussistenza di progetti ai sensi dell'articolo 7 potrà essere effettuata dopo l'emanazione del bando ma comunque prima della definitiva assegnazione ai richiedenti.